

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2580/2011

DEL 29/06/2011

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/E Comparto ovi-caprino. Annualità 2003. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Ibba Luigi (prot. n. 7822 del 03/08/2010).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Bando del POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/E. Investimenti nelle aziende agricole - Comparto ovicaprino. Annualità 2003;
- PREMESSO** che con determinazione n. 1263 del 15/10/2003 del Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano è stato concesso alla ditta Ibba Luigi, a valere sulla misura in oggetto, un contributo di € 21.350,07 per la realizzazione di un fienile in agro di Sardara. Ai sensi dell'art. 12 della determinazione, le opere dovevano essere realizzate entro l'11/12/2004;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2580/2011

DEL 29/06/2011

**PREMESSO** che, con provvedimento n. 1263/A del 29/07/2004 del Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano, è stata disposta l'erogazione della prima rata di anticipazione del contributo in favore della Ditta;

**PREMESSO** che il 16/06/2005 la Ditta ha chiesto una proroga dei termini di esecuzione dei lavori. Con nota n. 2625 del 07/07/2005, l'Ufficio istruttore ha respinto l'istanza in quanto, ai sensi dell'art. 12 della determinazione di concessione, eventuali richieste di proroghe dovevano essere presentate prima della scadenza del suddetto termine; inoltre, la Ditta aveva di fatto già usufruito di una proroga. Alla Ditta venivano, comunque, concessi ulteriori 20 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per la presentazione della richiesta di accertamento finale. La nuova scadenza veniva così fissata di fatto al 30/07/2005;

**PREMESSO** che la Ditta non ha presentato richiesta di accertamento finale dei lavori. Pertanto, il 27/04/2007 il Direttore del Servizio Territoriale ha incaricato un funzionario istruttore di effettuare l'accertamento finale d'ufficio. Il 30/04/2007, alla presenza del Sig. Ibba Luigi e del progettista della Ditta, il tecnico incaricato ha eseguito un sopralluogo durante il quale è stata rilevata la mancata realizzazione dell'opera finanziata. Un ulteriore sopralluogo, effettuato il 20/12/2007, ha confermato detto esito negativo;

**PREMESSO** che il 16/05/2007, con nota prot. n. 1638, è stato chiesto alla Ditta di produrre documentazione finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori. La richiesta non è stata riscontrata dalla Ditta;

**PREMESSO** che il 18/09/2008 il tecnico incaricato ha depositato il verbale di accertamento finale d'ufficio con esito negativo. Con nota prot. n. 6833 del 01/10/2008, è stato quindi notificato alla Ditta l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento per mancata realizzazione degli interventi ed omessa presentazione dei documenti richiesti con nota del 16/05/2007. Alla Ditta

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2580/2011

DEL 29/06/2011

veniva concesso un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni contrarie e/o documenti, con la precisazione che il mancato riscontro entro il suddetto termine avrebbe determinato la revoca della concessione e l'archiviazione definitiva della pratica;

**PREMESSO** che l'interessato non ha riscontrato la suddetta comunicazione. Pertanto, per le motivazioni di cui al citato avvio di procedimento, con determinazione n. 2251 del 12/07/2010 è stata disposta la revoca della concessione del finanziamento, con obbligo di restituzione dell'anticipazione indebitamente percepita aumentata degli interessi;

**PREMESSO** che la Ditta ha impugnato la revoca con ricorso gerarchico pervenuto il 03/08/2010, nel quale l'interessato adduce che *"le opere in progetto sono state realizzate per circa l'80% e sono collaudabili; il ritardo nella realizzazione dei lavori è stato determinato soprattutto da cause di forza maggiore e/o non imputabili a colpa del beneficiario, quali: andamenti metereologici avversi (omissis), mancanza di liquidità (omissis), sospensione della concessione di prestiti e/o mutui da parte di tutti gli istituti di credito, lungaggini burocratiche per autorizzazioni."*;

**CONSIDERATO** che, di fatto, l'Ufficio istruttore ha concesso all'interessato una proroga di oltre 7 mesi per la realizzazione delle opere finanziate (nota n. 2625 del 07/07/2005), con scadenza al 30/07/2005. Tuttavia, durante i sopralluoghi eseguiti rispettivamente 21 e 29 mesi dopo la scadenza del termine prorogato, è stato accertato che le opere non erano state ancora realizzate;

**CONSIDERATO** che il Sig. Ibba non ha prodotto la documentazione comprovante la realizzazione delle opere, nonostante nel ricorso comunicati di averle realizzate per circa l'80%;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2580/2011

DEL 29/06/2011

**RITENUTE** non congrue le motivazioni addotte dalla Ditta nel ricorso gerarchico per giustificare il ritardo nella esecuzione dei lavori, in quanto nessuna di esse è ascrivibile a "cause di forza maggiore" non imputabili a colpa del beneficiario;

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, di cui alla nota prot. n. 11283 del 16/11/2010;

**Tutto ciò premesso e considerato**

## **DETERMINA**

**ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Ibba Luigi (prot. n. 7822 del 03/08/2010);

**ART. 2** di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

**ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**  
Marcello Giovanni Onorato